



CITTA' DI CAVE

Provincia di Roma

SUSSIDIARIO allo SPORTELLO UNICO

Approvato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del
22/12/2005 e adeguato alle norme successivamente
intervenute con delibera Consiliare n. 78 del 17/12/2010

Adeguamento al Titolo II, Capo II, della Legge Regionale
18/11/1999, n. 33 nonché al Documento Programmatico di
cui all'articolo 11 della legge 18/11/1999, n° 33 allegato alla
deliberazione di Consiglio Regionale 6 Novembre 2002, n°
131. *In B.U.R.L. 20-12-2002, n° 35 – Parte Prima*

COLLEGATO N° 1



COMUNE DI CAVE

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
comunedicave.rm.protocollo@pa.postacertificata.gov.it

Norme per il Commercio su Area Privata in qualunque forma svolto

Approvato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del
22/12/2005 e adeguato alle norme successivamente
intervenute con delibera Consiliare n. 78 del 17/12/2010

Indice

TITOLO I

Capo I - Premesse

Cenni Legislativi.

Capo II – Adempimenti Generali

Meccanismo e procedura di intervento.

Capo III – Applicabilità

Articolo 1 – Scelte amministrative.

Articolo 2 – Finalità.

Articolo 3 – Ambito di applicazione.

Articolo 4 – Documento Programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su area privata.

Articolo 5 – Obblighi del Comune.

Articolo 6 – Commercio all'ingrosso: Limiti e definizioni.

Articolo 7 – Commercio congiunto ingrosso-minuto.

TITOLO II Parte Urbanistica

Capo I – Premesse

Articolo 8 – Correlazione e compatibilità tra insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali.

Capo II – Adempimenti urbanistici

Articolo 9 – Norme Urbanistiche.

Articolo 10 – Verifica delle previsioni e dei contenuti degli strumenti urbanistici vigenti

Articolo 11 – Corrispondenza della verifica di cui all'art. 10, ai criteri di cui al titolo II, capo II della Legge e criteri di adeguamento.

Articolo 12 – Definizione di infrastrutture commerciali.

Articolo 13 – Zone ed aree sottoposte a vincoli o tutela.

Articolo 14 – Norme sull'attività agrituristica.

Articolo 15 – Localizzazione degli esercizi di vicinato.

Articolo 16 – Localizzazione delle medie strutture di vendita.

Articolo 17 – Localizzazione delle grandi strutture di vendita.

Capo III – Subingressi

Articolo 18 – Trasferimento della gestione o della proprietà. Affidamento di reparto.

Capo IV – Adempimenti amministrativi

Articolo 19 – Definizioni generali.

Articolo 20 – Correlazione tra autorizzazione amministrativa alla vendita e concessione edilizia.

Articolo 21 – Censimento della superficie complessiva esistente sul territorio delle medie strutture di vendita.

Articolo 22 – Censimento della superficie complessiva esistente sul territorio.

TITOLO III Regolamento di accesso alle attività per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso su area privata in sede fissa.

Capo I – Poteri amministrativi

Articolo 23 – Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 24 – Autorità Sanitaria locale.

Articolo 25 – Ufficio preposto.

Capo II – Definizioni delle attività

Articolo 26 – Esercizi di vicinato.

Articolo 27 – Medie e grandi strutture di vendita.

Articolo 28 – Grandi strutture di vendita.

Capo III – Accesso alle attività

Articolo 29 – Condizioni per l'accesso all'attività.

Articolo 30 – Esercizi di vicinato. Comunicazione.

Articolo 31 – Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali ed il recupero delle piccole e medie imprese.

Articolo 32 – Limite massimo di superficie autorizzabile per le Medie Strutture di vendita.

Articolo 33 – Limite massimo di superficie autorizzabile per le Grandi Strutture di vendita.

Articolo 34 – Analisi per la definizione dell'assetto della rete distributiva.

Articolo 35 – Medie Strutture di vendita. Autorizzazione.

Articolo 36 – Grandi strutture di vendita: Autorizzazione.

Articolo 37 – Conferenza di servizi.

Capo IV – Sanzioni

Articolo 38 – Sanzioni e revoca.

Articolo 39 – Proventi al Sindaco.

TITOLO IV Vendite straordinarie e particolari

Capo I – Vendite straordinarie

Articolo 40 – Disposizioni preliminari.

Articolo 41 – Vendite di liquidazione.

Articolo 42 – Vendite di fine stagione.

Articolo 43 – Vendite promozionali.

Capo II – Vendite particolari

Articolo 44 – Vendita di prodotti artigianali

Articolo 45 – Vendita di prodotti ottenuti per coltura dal proprio fondo.

TITOLO V

Capo I - Forme speciali di vendita al dettaglio.

Articolo 46 – Spacci interni.

Articolo 47 – Apparecchi automatici.

Articolo 48 – Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione.

Articolo 49 – Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

Articolo 50 – Propaganda ai fini commerciali.

Articolo 51 – Commercio elettronico.

TITOLO VI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 52 – Attività di vigilanza.

Articolo 53 – Pubblicità dei prezzi.

TITOLO VII

Capo I - Disposizioni Speciali

Articolo 54 – Proroga.

Articolo 55 – Modulistica.

COLLEGATI FACENTI PARTE DEL SUSSIDIARIO ALLO SPORTELLINO UNICO

COLLEGATO N° 1

Norme per il Commercio su area privata in qualunque forma svolto.

COLLEGATO N° 2

Norme per il Commercio su area pubblica in qualunque forma svolto.

COLLEGATO N° 3

Norme per il Commercio attraverso la somministrazione e la ristorazione su area privata e pubblica.

COLLEGATO N° 4

Regolamento di Polizia Locale.

COLLEGATO N° 5

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale.

COLLEGATO N° 6

Regolamento sulla vendita dei giornali quotidiani e dei periodici (Piani di localizzazione)

COLLEGATO N° 7

Regolamento sull'attività e sull'insediamento dei distributori di carburante.

COLLEGATO N° 8

Disciplina del mestiere di barbiere ed affini.

COLLEGATO N° 9

Disciplina dell'attività di estetista.

COLLEGATO N° 10

Regolamento Comunale di igiene.

COLLEGATO N° 11

Orario di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata.

COLLEGATO N° 12

Orario di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su area pubblica compresi i mercati, il commercio in forma itinerante, le fiere e le eventuali fiere straordinarie.

COLLEGATO N° 13

Orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita per somministrazione e di ristorazione su area privata e pubblica.

COLLEGATO N° 14

Orari di apertura e di chiusura delle attività di distribuzione di carburanti.

COLLEGATO N° 15

Regolamento per l'apertura e la chiusura dei punti di vendita dei giornali quotidiani e dei periodici durante le ferie, nei giorni di domenica e di riposo infrasettimanale.

COLLEGATO N° 16

Norme sulla trasparenza amministrativa e sulla partecipazione in recepimento dell'articolo 8, commi 3 e 4 del D. Lgs. 31/03/1999, n° 114;

COLLEGATO N° 17

Modulistiche su supporto cartaceo ed informatico riservate ai cittadini.

COLLEGATO N° 18

Modulistiche su supporto cartaceo ed informatico riservate al Comune.

ALLEGATO A – Contenuto

- **Circolare** del Minindustria n° **3526/C** del 10 Ottobre 2001
- **Allegato** alla Circolare **3526/C** contenente le istruzioni per la compilazione delle modulistiche.

Modulistica COM 1 (*La modulistica si presenta con propri n. di pagina*)
(**Comunicazione - esercizi di vicinato**)

Modulistica COM 2 (*La modulistica si presenta con propri n. di pagina*)
(**Autorizzazione - medie e grandi strutture di vendita**)

Modulistica COM 3 (*La modulistica si presenta con propri n. di pagina*)
(**Comunicazione - medie e grandi strutture di vendita**)

Modulistica COM 4 (*La modulistica si presenta con propri n. di pagina*)
(**Comunicazione - Spacci interni**)

Modulistica COM 5 (*La modulistica si presenta con propri n. di pagina*)
(**Comunicazione - commercio prodotti per mezzo di apparecchi automatici**)

Modulistica COM 6 (*La modulistica si presenta con propri n. di pagina*)
(**Comunicazione - Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione**)

Modulistica COM 6 Bis (*La modulistica si presenta con propri n. di pagina*)
(**Comunicazione – Commercio elettronico.**)

Modulistica COM 7 (*La modulistica si presenta con propri n. di pagina*)
(**Comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori**)

Modulistica COM 8 (*La modulistica si presenta con propri n. di pagina*)
(**Solo modello autorizzazione**)

Modulistica COM 9 (*La modulistica si presenta con propri n. di pagina*)
(**Solo modello autorizzazione**)

TITOLO I

Capo I

Premesse

Cenni Legislativi

Iter formativo del Decreto Legislativo

Il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 (*in G.U. 24 Aprile 1998, n. 95 s.u.*) nasce come riforma della disciplina al settore commercio per la vendita al dettaglio a norma della delega al Governo contenuta nell'articolo 4, comma 4, lettera "c" della legge 15 Marzo 1997, n. 59, altrimenti conosciuta come "Bassanini uno".

La sua attuazione avviene in due fasi temporali, nettamente distinte per articoli.

Dal 25 Aprile 1998 al 24 Aprile 1999 trovano applicazione:

L'articolo 6: Assegnazione alle Regioni (anziché al Minindustria) per la programmazione della rete distributiva nell'arco di un anno.

L'articolo 10: Disposizioni particolari assegnati alle Regioni durante la fase di prima applicazione con la previsione di affidare ai Comuni "maggiori poteri" relativamente alla localizzazione degli esercizi di vendita e sospensione o inibizione degli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato (nelle aree metropolitane omogenee, in quelle sovracomunali e nei centri storici) per un periodo non superiore a 2 anni. (30/04/2001. - vedi art. 54 L.R. 33/99 potere oggi decaduto)

L'articolo 15: (*comma 7/8/9*) Descrizione delle vendite sottocosto, loro sanzioni e affidamento al Minindustria per la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite sottocosto medesime, tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

L'articolo 21: Affidamento al Minindustria per l'introduzione del Commercio elettronico. Reso esecutivo con dettagli contenuti nella circolare del Minindustria n° 3487/c del 1 giugno 2001, prot. 505059)

L'articolo 25:(*Comma 1/2/3/4/5/6*) Disciplina transitoria. Introduzione di due settori merceologici alimentare e non alimentare con diritto immediato alla vendita di tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente. Possibilità immediata e fino al 24/04/99 di concentrazione fino a 1500 mq di esercizi di vendita di generi di largo e generale consumo aperti da almeno 3 anni. Max. 6 attività per comuni con più di 10.000 abitanti e max. 10 attività per comuni con meno di 10.000 abitanti. L'ampliamento è da ora automaticamente concesso (previa comunicazione) fino a 150 o 250 mq a seconda dei Comuni. Sono a questa data sospese le autorizzazioni per

superfici superiori a 150 mq (fino 10.000 abitanti) e superiori a 250 mq (oltre 10.000) abitanti) fino all'emanazione delle norme Regionali.

L'articolo 26: (Comma 3) Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni per la vendita di prodotti previste da leggi speciali.

Dal 25 Aprile 1999 il D.Lgs. n. 114/98 produce effetti in ogni sua parte.

Riguardo al regime degli orari il Comune di Cave inoltra richiesta alla Regione il 28 maggio 2004, con prot. 5988.

Con deliberazione di Giunta Regionale 29 ottobre 2004, n° 996 il Comune di Cave ha ottenuto il riconoscimento al regime derogatorio degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio da Febbraio a Ottobre per l'intero territorio.

Principali innovazioni del Decreto.

- Vengono soppresse le tabelle merceologiche ed al loro posto vengono istituiti due soli settori merceologici: alimentare e non alimentare. Sono inoltre aboliti i contingenti per i generi di largo e generale consumo.
- Non è più richiesta l'iscrizione al R.E.C. per il settore non alimentare.
- Viene invertito il concetto della prevalenza dell'aspetto commerciale su quello urbanistico.
- Le località a prevalente economia turistica e le città d'arte sono decise dalle Regioni su richiesta dei Comuni.
- Identificazione di n. 3 fasce di superfici. Esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.
- Introduzione di un membro provinciale nella conferenza di servizi per il rilascio di una autorizzazione di grande superficie di vendita.
- Inserimento in una sorta di testo Unico di tutte quelle disposizioni che precedentemente appartenevano a normative diverse. Commercio su sede privata, su area pubblica, orari, vendite straordinarie e di liquidazione.
- Istituzione della Conferenza di Servizi per le autorizzazioni inerenti le grandi superfici di vendita.
- I possessori di autorizzazione su area pubblica in sede fissa possono esercitare anche in forma itinerante, nell'ambito del territorio regionale nei modi e luoghi indicati dai Comuni solo quando per cause diverse il posteggio non venga utilizzato e nell'ambito del territorio nazionale limitatamente alle fiere.
- Gli autorizzati in forma itinerante possono svolgere attività su tutto il territorio nazionale anche porta a porta o nei luoghi pubblici qualora lo consentano i proprietari dei luoghi stessi.
- E' introdotta la definizione di fiera straordinaria e il termine di fiera passa ad indicare quei mercati che si svolgono nell'ambito di festività o ricorrenze locali.
- Vengono infine soppresi i vecchi piani commerciali introducendo uno snellimento amministrativo che obbliga i Comuni a filtrare nei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e nel regolamento di Polizia Locale, le direttive ed criteri urbanistici regionali.

TITOLO I

Capo II **Adempimenti Generali**

Meccanismo e procedura di intervento

La Regione Lazio ha emanato le direttive per la programmazione della rete distributiva con la

Legge Regionale 18 Novembre 1999, n. 33

B.U.R.L. 30 Novembre 1999

Vigenza 1 Dicembre 1999

E successive modificazioni con

LEGGE REGIONALE 4 Aprile 2000, n° 17. *(In B.U.R.L. n° 12 del 29/04/2000)*

LEGGE REGIONALE 25 Maggio 2001, n° 12. *(In B.U.R.L. n° 17 del 20/06/2001)*

LEGGE REGIONALE 6 Settembre 2001, n° 24. *(In B.U.R.L. n° 25 del 20/09/2001)*

LEGGE REGIONALE 16 Aprile 2002, n° 8. *(In B.U.R.L. n° 11 del 20/04/2002 S.O n°8)*

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE, ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE 6 NOVEMBRE 2002, N° 131. *(In BU.R.L. n° 35 del 20/12/2002)*

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE, ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE 19 FEBBRAIO 2003, N° 139. *(In BU.R.L. n° 11 del 19/04/2003 – S. O. n° 3)*

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2003, n° 29. *(In B.U.R.L. n°26 del 20/09/2003 S.O. n° 9)*

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2004, N° 2 *(In B.U.R.L. n° 7 del 10/03/2004 S.O. n° 4)*

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N° 9. *(In B.U.R.L. n° 5 del 19 febbraio 2005, S.O. N° 9)*

Ai fini di quanto verrà in seguito disposto e indicato si intende per:

- **Legge**, la Legge Regionale 18/11/1999, n° 33, come modificata o integrata dalla Legge Regionale 4 Aprile 2000, n° 17, dalla Legge Regionale 25 Maggio 2001, n° 12, dall'art. 84, commi 1 e 2, della Legge Regionale 6 Settembre 2001, n° 24, dall'art. 79, comma 3, lettere a) - b) e c) della Legge Regionale 16 Aprile 2002, n° 8, dalla Legge Regionale **11**

settembre 2003, n° 29, dalla Legge Regionale 27 Febbraio 2004, n° 2, art. 82, comma 4, dalla Legge Regionale 17 Febbraio 2005, N° 9.

- Decreto, il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e successive modificazioni o integrazioni.
- Documento Programmatico di cui all'articolo 11, l'allegato alla delibera di Consiglio Regionale 6 novembre 2002, n° 131.
- Documento Programmatico di cui all'articolo 33, l'allegato alla delibera di Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n° 139.
- SUSSIDIARIO, il Sussidiario allo Sportello Unico

La Regione Lazio, allo scopo di programmare la rete distributiva commerciale, ha diviso il proprio territorio nei seguenti ambiti:

- a)* Comune di Roma.
- b)* Provincia di Frosinone.
- c)* Provincia di Latina.
- d)* Provincia di Rieti.
- e)* **Provincia di Roma escluso il Comune di Roma.**
- f)* Provincia di Viterbo.

<p>Il riferimento gravitazionale del Comune di Cave è quindi la Provincia di Roma escluso il Comune di Roma.</p>
--

TITOLO I

Capo III **Applicabilità**

Articolo 1

Scelte amministrative

1. E' istituito un Testo Unico Commerciale definito "SUSSIDIARIO ALLO SPORTELLO UNICO" contenente le disposizioni generali derivanti dal Decreto e dalla Legge e quelle specifiche per i Responsabili delle U.O. membri di diritto dello Sportello Unico. Nel "SUSSIDIARIO" verranno via via inseriti vari collegati armonizzati e connessi tra loro con particolare riferimento al Piano Regolatore Generale ed ad altri eventuali strumenti attuativi.

Articolo 2

Finalità

1. La realizzazione del SUSSIDIARIO persegue le seguenti finalità:

- a)** lo snellimento amministrativo e una risposta rapida, certa e competente al cittadino e all'imprenditore attraverso un testo unico di tutte le norme commerciali ed artigianali e del terziario e ad esse collegate.
- b)** L'individuazione delle competenze, dei poteri e delle procedure anche nei vari collegati.
- c)** Strumento unico ed indispensabile da supporto allo Sportello Unico, da istituire o aggiornare ai sensi dell'art. 38 della legge n. 133/2008. Unica analisi delle istanze a 360 gradi evitando i compartimenti stagni.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il SUSSIDIARIO si applica a tutte quelle attività economiche in cui svolgimento è regolamentato ed inserito quale collegato.

2. Sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione, del Decreto, oltre alle attività di vendita finalizzate a pubbliche raccolte di fondi a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di volontariato, di quotidiani di partito o di singole iniziative a scopo benefico od umanitario, ai sensi dell'articolo 4, del Decreto stesso:

- a)** i farmacisti ed i direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano

esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici;

- b)** i titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, e al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni;
- a)** le associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive modificazioni;
- b)** i produttori agricoli, singoli od associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni.
- c)** Le vendite di carburanti nonché degli olii minerali di cui all'articolo 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e successive modificazioni; per vendita di carburanti s'intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni, ed al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni;
- d)** Gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere od alla prestazione del servizio;
- e)** I pescatori e le cooperative di pescatori, nonché i cacciatori, singoli od associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici, nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- f)** coloro che vendono o espongono, per la vendita, le proprie opere d'arte, le opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informatica, realizzate anche mediante supporto informatico;
- g)** la vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n° 267 e successive modificazioni;

h) l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

i) gli enti pubblici ovvero le persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Articolo 4

Documento Programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su area privata.

1. La Regione ha pubblicato il 20/12/2002 il Documento Programmatico di cui all'articolo 11 della Legge per l'insediamento delle attività commerciali su area privata, con validità triennale, in conformità alle indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale vigenti a livello regionale. Il Documento Programmatico proposto dalla Giunta Regionale, previa consultazione degli enti locali e delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del settore delle costruzioni e dei lavoratori, è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 novembre 2002, n° 131 alla quale è allegato ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il 20/12/2002 con il n° 35.

2. Il documento programmatico di cui al comma 1 definisce gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, tenendo conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto, delle caratteristiche degli ambiti territoriali così come individuati dall'articolo 13 della Legge, nonché delle caratteristiche dei comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti, dei centri storici, delle aree montane, rurali ed insulari e delle aree integrate, individuate, all'interno delle aree sovracomunali e metropolitana, ai sensi dello stesso articolo 13.

3. Il documento programmatico ha definito inoltre :

a) i criteri e le modalità ai fini del riconoscimento delle priorità alle domande di rilascio dell'autorizzazione;

b) le possibilità di intervento per la valorizzazione degli addensamenti commerciali e per il recupero delle piccole e medie imprese;

- c) le possibilità d'intervento a favore del mantenimento e della ricostituzione del tessuto commerciale nelle zone montane, rurali ed insulari;
 - d) gli indici di presenza e di sviluppo da utilizzare da parte dei comuni nel triennio di validità del documento programmatico, per le medie e grandi strutture di vendita, riferiti a ciascun ambito territoriale di cui al comma 2, anche in relazione ai programmi di riqualificazione e di recupero urbano.
4. Fino alla data di pubblicazione della revisione del documento programmatico continua ad applicarsi quello precedente.

Articolo 5

Obblighi del Comune

1. Il Comune di Cave all'interno della Legge e sulla base dei criteri ed indirizzi in essa contenuti, in ossequio al dettato dei Documenti Programmatici di cui agli articoli 11 e 33 della Legge, ha l'obbligo di adeguare il P.R.G. e quelli attuativi nel rispetto dei principi contenuti nella legge stessa e dei criteri di cui al titolo II capo II individuando:
- a) Le zone per la dotazione di parcheggi pubblici a servizio del consumatore;
 - b) gli spazi destinati a fiere e mercati e ai posteggi per commercio su area pubblica, anche in forma itinerante, nonché i loro spostamenti o soppressioni;
 - c) la destinazione delle zone e l'uso dei locali in esse edificati;
 - d) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici culturali ed ambientali;
 - e) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei Centri Storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale.
 - f) i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità minime di spazi per parcheggi.
2. le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riferimento agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

Articolo 6

Commercio all'ingrosso: Limiti e definizioni.

1. Per commercio all'ingrosso si intende la vendita di beni di produttori artigianali, industriali o agricoli da parte dei medesimi o di un rivenditore ai soli dettaglianti comunque non destinata al consumatore finale.

2. Il commercio all'ingrosso, in qualsiasi forma svolto, cash and Carry, in forma diretta, a mezzo rappresentanza, rivenditori specializzati, distributori con o senza deposito, Internet ecc.. non è sottoposto ad alcun limite di superficie di vendita.

3. Per quanto concerne le aree destinate a parcheggio di automezzi per il carico e scarico delle merci e per la clientela nonché per i criteri per la viabilità, valgono le medesime norme delle medie strutture di vendita applicate nelle singole zone urbanistiche in cui è insediata l'attività.

4. Il commercio all'ingrosso comunque svolto non è soggetto ad alcuna autorizzazione o comunicazione di tipo commerciale. Tuttavia ai fini urbanistici e sanitari è sottoposto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della legge n° 241/90 nella quale devono essere autocertificati la destinazione urbanistica e d'uso, ed il possesso dei requisiti igienico-sanitari in caso di vendita di beni appartenenti al settore alimentare ed ogni altro requisito previsto sulla base delle dimensioni e della tecnologia utilizzata.

5. (Abrogato - vedi ora il succ. art. 7)

6. Per la localizzazione e l'insediamento delle attività di vendita all'ingrosso si rinvia alla zonizzazione delle N.T.A. di P.R.G.

Articolo 7

Commercio congiunto ingrosso-minuto.

1. La vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso locale è vietata ad eccezione della vendita esclusiva di uno o più prodotti delle seguenti categorie:

a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico ed elettronico, colori e vernici, carte da parati;

c) ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da ardere;

d) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per il riscaldamento ed idrosanitari;

e) veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed aeromobili;

f) combustibili, materiali e prefabbricati per l'edilizia;

f bis) Mobili ed articoli per l'arredamento.

2. La vendita minuta limitata ai prodotti di cui al comma precedente, è regolata dalle stesse norme degli esercizi di vicinato compreso l'invio della Segnalazione Certificata

d'Inizio Attività con modulistica COM 1 per la vendita congiunta ingrosso-minuto limitatamente alla superficie di mq. 250..

3. Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999.

TITOLO II

Capo I

Parte Urbanistica

Articolo 8

Correlazione e compatibilità tra insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali.

1. Vedere l'articolo 6 delle N.T.A. di P.R.G. di cui al Collegato n° 5.

TITOLO II

Capo II

Adempimenti Urbanistici

Articolo 9

Norme Urbanistiche

1. Il collegato n° 5 del presente Regolamento Urbanistico-Commerciale, contiene le Norme Tecniche di Attuazione cui fare riferimento.

Articolo 10

Verifica delle previsioni e dei contenuti degli strumenti urbanistici vigenti

1. Vedere l'articolo 1, Titolo 0° delle N.T.A. di P.R.G. di cui al Collegato n° 5.

Articolo 11

Corrispondenza della verifica di cui all'articolo 10, ai criteri di cui al titolo II, capo II della legge e criteri di adeguamento

1. L'Adeguamento individua, nelle Norme Tecniche di Attuazione, riportate nel collegato n° 5 al presente SUSSIDIARIO, gli adattamenti e le corrispondenze al Titolo II, Capo II della Legge.

Articolo 12

Definizione di infrastrutture commerciali.

1. Vedere l'articolo 9, Titolo 0° delle N.T.A. di P.R.G. di cui al Collegato n° 5.

Articolo 13

Zone ed aree sottoposte a vincoli o tutela.

1. Vedere articolo 16, Titolo 0° delle N.T.A. di P.R.G. di cui al collegato n° 5.

Articolo 14

Norme sull'attività agrituristica.

1. Vedere l'articolo 17, Titolo 0° delle N.T.A. di P.R.G. di cui al Collegato n° 5.

Articolo 15

Localizzazione degli esercizi di vicinato.

1. Vedere l'articolo 10, Titolo 0° delle N.T.A. di P.R.G. di cui al Collegato n° 5.

Articolo 16

Localizzazione delle medie strutture di vendita.

1. Vedere l'articolo 11, Titolo 0° delle N.T.A. di P.R.G. di cui al Collegato n° 5.

Articolo 17

Localizzazione delle grandi strutture di vendita.

1. Vedere l'articolo 12, Titolo 0° delle N.T.A. di P.R.G. di cui al Collegato n° 5.

TITOLO II

Capo III **Subingressi**

Articolo 18

Trasferimento della gestione o della proprietà. Affidamento di reparto.

- 1.** Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte, è soggetto all'invio, attraverso la P.E.C., della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività allo Sportello Unico con modulistica COM 1 per gli esercizi di vicinato ovvero con la modulistica COM 3 per le medie e grandi strutture di vendita.
- 3.** Nella comunicazione deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e statuto se trattasi di società, e copia dell'atto notarile di affitto d'azienda o acquisto dell'attività.
- 4.** In caso di affitto di azienda verrà provveduto alla reintestazione dell'autorizzazione quando sarà scaduto il periodo indicato nell'atto notarile.
- 5.** Decorso il termine indicato sull'autorizzazione senza che vi sia notizia di nuovi atti, l'autorizzazione decade automaticamente e verrà provveduto senza indugio alla reintestazione a favore dell'originario titolare.
- 6.** Nei casi di cui al precedente comma, il protrarsi dell'attività commerciale a nome dell'affittuario, verrà considerato abusivo con consequenziale emissione di ordinanza di chiusura anche in forma coattiva.
- 7.** Il titolare di un esercizio commerciale che sia in attività, organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto, a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti di accesso alla attività previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59, previa comunicazione alla C.C.I.A.A., al comune ed all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competenti territorialmente avendo riguardo al luogo ove è situato l'esercizio commerciale. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso. Tale fattispecie non costituisce subingresso.
- 8.** Tutti i subingressi potranno iniziare contestualmente all'invio della rispettiva COM con la P.E.C. Contestualmente potrà iniziare l'affidamento di reparto purché la trasmissione del contratto contenga:
 - 1)** La durata del rapporto, se il personale addetto è alle dipendenze o meno dell'affidante, a chi fa capo l'emissione dello scontrino fiscale riferito alle vendite effettuate da tale reparto.
 - 2)** La descrizione e l'ubicazione del reparto concesso in affidamento con descrizione delle attrezzature ad esso connesse.

- 3)** Un'autocertificazione nella quale l'affidante dichiara che i requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature riferite al reparto affidato, non sono mutati rispetto a quelli accertati dalla competente A.S.L. a seguito della quale è stata emessa consequenziale Autorizzazione Sanitaria ovvero rispetto a quelli trasmessi con la D.I.A. sanitaria di cui alla Determina del Direttore Regionale n. 2145/2006.
- 4)** Il possesso dell'iscrizione al R.E.C. o titolo equipollente e ne indichi gli estremi in caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare.
- 5)** Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2019, n. 59.

TITOLO II

Capo IV

Adempimenti amministrativi

Articolo 19

Definizioni generali.

1. Ai fini dell'applicazione del presente SUSSIDIARIO si intendono:

- a)** per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b)** Per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali;
- c)** per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area coperta o scoperta destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova; non costituisce superficie di vendita l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, scale di accesso, corridoi e simili nonché l'area scoperta destinata ad esposizione delle merci di cui al successivo articolo 29, comma 6.
- d)** per superficie di vendita di un centro commerciale, quella costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione delle altre eventuali attività integrative;
- e)** per apertura di un centro commerciale, non solo l'attivazione di un complesso di esercizi concepito e realizzato sulla base di apposito progetto edilizio e commerciale, ma anche l'attivazione di un complesso commerciale funzionalmente unitario, realizzato mediante più operazioni formalmente distinte, di apertura, trasferimento e/o ampliamento e/o concentrazione di attività commerciali preesistenti;
- f)** per aree integrate, le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita, che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita, integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;
- g)** per concentrazione, l'apertura di una nuova media o grande struttura di vendita, attraverso la riunione di preesistenti esercizi commerciali di vendita;
- h)** per accorpamento, l'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita risultante dalla somma delle superfici di vendita di esercizi già autorizzati, che cessano la propria attività all'atto dell'accorpamento stesso; l'accorpamento può riguardare esercizi anche di settore merceologico diverso; attraverso l'accorpamento possono essere realizzate unicamente strutture di vendita quali definite nella presente legge;
- i)** Per ampliamento strutturale s'intende l'aumento di superficie di vendita dell'esercizio o del centro commerciale; l'ampliamento strutturale di un centro commerciale può essere limitato anche all'ampliamento di superficie di uno solo

degli esercizi di vendita in esso presenti; L'ampliamento strutturale di un centro commerciale, qualora non soggetto alle decisioni della conferenza di servizi, può essere concesso per una sola volta rispetto alla superficie di vendita originaria. Ulteriori successivi ampliamenti sono sempre soggetti alla deliberazione della conferenza di servizi;

j) per ampliamento merceologico, l'inserimento nella gamma dei prodotti autorizzati appartenenti ad uno solo dei settori alimentari o non, di prodotti rientranti nel settore non presente nell'attività;

g) per trasferimento di un esercizio o di un centro commerciale, lo spostamento della localizzazione della struttura in un'altra zona dello stesso comune o in altro comune appartenente al medesimo ambito territoriale;

h) per cessazione dell'attività, la chiusura definitiva dell'esercizio di vendita, anche nei casi di cui alla lettera g) con restituzione al comune del titolo autorizzatorio posseduto anche in caso di subingresso per domande concorrenti, quelle per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata lo stesso giorno;

i) per reimpiego del personale, il reimpiego degli occupati a tempo indeterminato negli esercizi preesistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 27, comma 2, 28 e 51 della Legge, nonché degli occupati titolari di esercizi commerciali e/o loro coadiutori e/o collaboratori;

j) per esercizi commerciali polifunzionali, esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non, in cui vengono svolte altre forme di distribuzione e vengono offerti altri tipi di servizi complementari e/o non complementari

k) per l'affidamento di reparto, l'affidamento ad un soggetto terzo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto, di uno o più reparti dell'esercizio commerciale, che sia in attività, in relazione alla gamma dei prodotti trattati e/o alle tecniche di prestazione di servizi particolari.

l) Per domande concorrenti concernenti medie strutture di vendita, quelle presentate al medesimo Comune per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata lo stesso giorno.

m) Per domande concorrenti concernenti grandi strutture di vendita, quelle relative al medesimo ambito territoriale per le quali la documentazione istruttoria completa, trasmessa dal Comune competente ai sensi della vigente normativa, è pervenuta alla Regione lo stesso giorno.

n) Per domande improcedibili, quelle presentate solo al Comune e non alla Regione ed alla Provincia come prescritto dalle disposizioni vigenti.

o) Per adeguamento urbanistico, l'adempimento del disposto dell'articolo 22 della Legge, ivi compresa la localizzazione nel territorio comunale delle medie e grandi strutture di vendita, nonché l'adeguamento degli standard urbanistici ed il recepimento dei criteri in conformità al disposto del Titolo II, Capo II della Legge.

p) Per specifica destinazione d'uso dell'immobile interessato, quella riferita ad "attività commerciale" per i singoli esercizi e a "centro commerciale" per i centri commerciali.

q) Per piccole e medie imprese quelle rientranti nella definizione di PMI in base alla normativa vigente.

Articolo 20

Correlazione tra autorizzazione amministrativa alla vendita e concessione edilizia

1. Vedere l'articolo 7 delle N.T.A. di P.R.G. di cui al Collegato n° 5.

Articolo 21

Censimento della superficie complessiva esistente sul territorio delle medie strutture di vendita.

1. La superficie di vendita già assegnata alle medie strutture di vendita è di mq. 3.195 risultante dal successivo articolo 22. Tale totale potrà essere aumentato o diminuito sulla base delle aperture e delle chiusure.

2. Con l'approvazione del presente SUSSIDIARIO comprensivo della correlazione tra la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa, si intende soddisfatto il mandato sovraordinato contenuto del Documento Programmatico di cui all'articolo 11 della Legge con particolare riferimento al punto 12, lettera a) per cui il Comune di Cave risulta sin d'ora in deroga dagli indici di cui agli artt. 10 e 11 del Documento Programmatico. Tuttavia considerata la gradualità di applicazione che contraddistingue la materia urbanistica, la superficie massima concedibile a disposizione per ampliamenti o per nuove aperture inerenti la tipologia di cui al presente articolo, corrisponde a quella prevista dalle singole zone o parti di esse puntualmente riportate nelle N.T.A. di P.R.G.

3. Il Comune, previa approvazione dell'Organo competente, potrà modificare durante il triennio di validità, la disponibilità nelle zone del territorio, sulla base di una verifica urbanistico-commerciale nella quale dovrà essere preso in considerazione oltre all'equilibrio tra le diverse tipologie, anche l'assetto della rete distributiva nel territorio, in considerazione dell'espansione commerciale dei paesi vicini.

Articolo 22

Censimento della superficie complessiva esistente sul territorio e nuovo standard di parcheggi del Centro Storico.

1. Il censimento effettuato sull'intero territorio, riferito alle superfici già assegnate a tutte le strutture di vendita, è riportato nella TAVOLA N° 1.

2. La TAVOLA N° 2 riporta il riepilogo dei punti vendita per tipologia.

3. La TAVOLA N° 3 riporta la situazione del Centro Storico.

4. La TAVOLA N° 4 riporta i mq. a disposizione dei parcheggi nel Centro Storico.

TAVOLA N° 1

Intestatario	Aut.	Data	Indirizzo	Mq	Vicinato	Medie	C.S.	
Mancini Angelino				40,00	X			
Castagnacci Domenica				22,00	X			
De Paolis Siriana				76,00	X			
Beltramme Pasquale				20,00	X			
Bianchi Franco				60,00	X			
Superalimentari Cave S.r.l.				170,00		1		
Bielli Marcello				83,00	X			
Miliucci Giancarlo				91,00	X			
Mac S.r.l. Soc.				250,00		1		
Pasquazi Mauro				34,00	X			
Foschi Vittoria				70,61			1	
Leonelli Amedeo				32,00	X			
Vincenzi Mauro				80,00			1	
Ludovisi Rita				30,50			1	
Scarozza Sas				32,00	X			
Bauco Giuseppe				121,00	X			
Cleri Franca				46,00			1	
3C Arl Soc.				520,61		1		
Mazzenga Edmondo				35,00	X			
Agricola Donnini Soc.				61,20			1	
Ludovisi Mauro				25,75			1	
Sessi Italo e C. s.n.c.				127,00	X			
Sessi Italo e C. s.n.c.				85,00	X			
Renzi Iole				88,52			1	
Vincenzi Armando				55,00	X			
Gioielleria Traversi S.n.c.				45,00	X			
Traversi Paolo				38,27	X			
Carrello Maria				59,00			1	F
Beltramme Amirina				26,00	X			
Corsi Mobili S.n.c.				1125,00		1		
Falcone Salvatore				36,00	X			
Giordani Orietta				41,95	X			
Vecchi Valter S.n.c.				10,00	X			D
Stochino Silvana				22,85	X			

Esag. Di Luzzi e figli S.n.c.				166,00		1		
Lustrissimi Nadia				85,19			1	
Luppino Rosario				160,00		1	1	
Chialastri Amelia				60,28	X			
Pennacchiotti Roberto				31,00	X			
Monnia Rosario				37,00	X			
Cartolibreria Vecchi S.n.c.				76,04	X			
Albensi Anronietta				29,61			1	
Superdedica S.r.l.				32,00	X			
Simeoni Roberto				86,00	X			F
D'Antimi Elisabetta				35,00	X			
Moriconi Emma				65,00	X			
Pucci Antonella				50,00	X			
Luciani Elisabetta				47,00	X			
Regali Emozioni S.r.l.				35,00	X			
Giannelli Giulio				30,50	X			
De Rosa Claudio				47,00	X			
Di Maula Giuliana							1	
Traversi Alessio				37,00	X			
Giovannetti Paolo				24,00	X			
Gramiccioni Marco				79,00	X			
La Rambla di Corrias A. e C. S.n.c.				84,00			1	
Furi Mauro				27,00	X			
Caldarola Eugenia				97,00	X			
Caldarelli Elisabetta				40,00	X			
Beltramme Walter				55,00	X			
Mastrantonio Marina				25,00	X			
Graziosi Benedetta				59,00			1	
Rossi Giuliana				110,00	X			
Macelleria Morelli e Ronci S.n.c.				87,46			1	
Ronci Sn.c. di Ronci Angelo				60,00	X			
Foschi Alessandro				52,00	X			
Antica Forneria Cerci S.r.l.				21,00	X			
Cesanesi Carni S.r.l.				150,00	X			
Pasquazi Pasquale				80,00			1	
Celletti Fiorella				24,03	X			
Procacci Elio				50,00			1	
Sapochetti Fabio				37,00	X			
Restivo Maria Paola				45,70	X			

Baroni Barbara				42,00			1	
Melita Zaira				57,00			1	
Manni Umberto				10,70	X			
Venturini Anna Maria				27,00			1	
Cova Maria				25,00	X			
Mizzoni Maria Liana				140,00	X			
Siget Italia S.r.l.					X			
D'Uffizi Concetta				70,61			1	
Mancini Ornella					X			
Parasecoli Paolo				30,00	X			
Rossi Stefania					X			
Ciorba Barbara				130,79			1	
Colanera Loredana					X			
Agricave S.n.c. di De Biase e Tozzi				90,00	X			
Leoni Paola				126,90	X			
Romano Mario					X			
					61	6	22	

TAVOLA N° 2 (Punti vendita totali)

	Vicinato	Medie	Grandi
	82	6	Nessuna

TAVOLA N° 3 (Punti vendita nel Centro Storico)

Vicinato	Medie
22	1

TAVOLA N° 4 (*Calcolo dei parcheggi disponibili*)

A - Totale standard da destinare a parcheggio esistente = mq. 8.798

B - Totale standard minimo da richiesto = mq. 3.880

C - Totale mq. negozi di vicinato = mq. 3.450

Totale di B + C = 3.880+3.450 = Mq. 7.330

Risultato di A deve essere uguale o maggiore di maggiore di B + C

Formula **A > B + C**

Totale standard minino richiesto (**A**) = mq. 7.330

Totale standard esistente (**B + C**) = mq. 8.798

(B + C) Mq. 8.798 esistenti > di (A) Mq. 7.330 richiesti.

Differenza disponibile = mq. 1.468

TITOLO III

Capo I

Regolamento di accesso a tutte le attività per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso su area privata in sede fissa

Poteri Amministrativi

Articolo 23

Autorità di P.S.

1. L'autorità di P.S. del Comune di Cave ai sensi dell'articolo 1 del T.U.L.L.P.S. approvato con Regio Decreto n° 773/1931, è il Sindaco.

Articolo 24

Autorità Sanitaria locale

1. L'Autorità Sanitaria del Comune di Cave, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 833/78, è il Sindaco.

2. Il Sindaco si avvale, per controlli, pareri o accertamenti:

- a) Della competente A.S.L. di zona;
- b) Del Nucleo Anti- Sostituzioni dell'Arma dei Carabinieri;
- c) Del Comando di Polizia Municipale all'interno delle norme del Regolamento di Polizia Locale;
- d) Di altro Ufficio Pubblico o privato competente per materia.

Articolo 25

Ufficio preposto

1. L'Ufficio preposto del comune di Cave, per l'attuazione del SUSSIDIARIO è lo Sportello Unico al quale sono collegati tutti gli uffici ed i Responsabili connessi alle attività produttive interni ed esterni al Comune.

2. La Dirigenza dello Sportello Unico è assegnata al Responsabile dell'U.O. nominato con apposita deliberazione. In mancanza la Responsabilità è affidata al Segretario Generale.

3. Fatta salva ogni procedura e disposizione indicata nel Regolamento dello Sportello Unico, si procede, per i casi di particolare complessità e dove è previsto l'intervento di Uffici esterni o altri Enti, con quanto indicato al Capo IV della vigente legge n. 241/90.

4. Le richieste, le comunicazioni e le **Segnalazioni Certificate** d'Inizio Attività per l'apertura, chiusura, ampliamento, trasferimento, concentrazione o accorpamento, degli esercizi su sede privata, l'assegnazione dei posteggi, le richieste per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante nonché la relativa conversione nei casi di competenza del comune di Cave nei limiti in appresso descritti, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90, oltre alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, vanno inoltrate, mediante la P.E.C. allo Sportello Unico del Comune di Cave.

5. Lo Sportello Unico è tenuto ad inviare tempestivamente al Registro delle Imprese di Roma, le comunicazioni di diffida all'avvio delle attività, sospensione, ordinanza di chiusura, revoca dell'autorizzazione ed ogni qualsivoglia atto connesso o inerente l'avvio o il mancato avvio a qualsiasi titolo o ragione avvenuto di attività commerciali.

TITOLO III

Capo II

Definizioni delle attività

Articolo 26

Esercizi di vicinato: Definizione.

1. Esercizi per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari, o entrambi su area privata, con superficie di vendita non superiore a 250 MQ.

Articolo 27

Medie strutture di vendita: definizione.

1. Strutture di vendita dotate di superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq classificate in:

- a)** Esercizi con superficie totale da oltre 250 mq fino a 2.500 mq anche se ubicate in più piani di uno stesso edificio comunicanti tra loro da scale, ascensori o altro per la vendita di prodotti alimentari o non, o entrambi.
- b)** centri commerciali composti da un minimo di quattro esercizi, la cui superficie totale di vendita è superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. direttamente comunicanti tra loro ovvero situati all'interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di media struttura di vendita; i centri commerciali sono concepiti come strutture fisico-funzionali organizzate unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituiti da una pluralità di esercizi.. I centri commerciali sono dotati di spazi e servizi comuni ad essi funzionali ed in essi possono essere previste altre attività integrative. Si configurano come un insieme unitario rispetto al sistema del traffico, ai parcheggi, ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, presentandosi all'utente come quadro d'insieme dell'offerta commerciale e dei servizi connessi.

Articolo 28

Grandi strutture di vendita: definizione

1. Grandi strutture di vendita dotate di superficie di vendita superiore a 2.500 mq classificate in:

- a)** Esercizi fino a 5.000 mq per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari od entrambi.
- b)** Esercizi fino a 15.000 mq per la vendita di prodotti non alimentari.

c) Centri commerciali di quartiere, per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari o entrambi, composti da un minimo di sei esercizi direttamente comunicanti tra loro o posti all'interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, la cui superficie totale di vendita non è superiore a mq. 3.500.

d) Centri commerciali intersettoriali, composti da un minimo di dodici esercizi in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, ovvero che si configurino come insieme unitario dell'offerta commerciale e dei servizi connessi, organizzato in superfici coperte e a cielo libero, e che si presenta all'utente come quadro integrato d'insieme unitariamente fruibile; la superficie totale di vendita totale di tali strutture è fino a mq. 15.000 per attività di vendita di prodotti alimentari o misti.

e) Centri commerciali metropolitani, composti da un minimo di venticinque esercizi, organizzati come previsto alla lettera "d", dotati di una superficie totale di vendita superiore a mq. 15.000 per attività di vendita di prodotti alimentari o misti.

2. I centri commerciali così come individuati alle lettere c – d – e, del precedente comma, sono concepiti come strutture fisico-funzionali organizzate unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituiti da una pluralità di esercizi. Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva inferiore a 45.000 mq, il 35 per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq, la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq. La Regione al fine di tutelare e riconvertire la rete distributiva preesistente nelle vicinanze dei centri commerciali, incentiva l'accesso nei centri commerciali medesimi delle piccole attività secondo i criteri e le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Regionale.

3. I centri commerciali sono dotati di spazi e servizi comuni ad essi funzionali ed in essi possono essere previste altre attività integrative. Si configurano come un insieme unitario rispetto al sistema del traffico, ai parcheggi, ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, presentandosi all'utente come quadro d'insieme dell'offerta commerciale e dei servizi connessi.

TITOLO III

Capo III

Accesso alle attività

Articolo 29

Condizioni per l'accesso all'attività

1. L'attività di vendita disciplinata dal presente Collegato, può essere esercitata con riferimento ai settori alimentare, non alimentare o ad entrambi.

2. Non è fatto obbligo di porre in vendita l'intera gamma dei prodotti commercializzabili nei relativi settori. E' comunque dovuta, per una sola volta, l'autorizzazione all'ampliamento per medie e grandi strutture di vendita che non comporti aumento di superficie di vendita, a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del Decreto e che l'estensione all'altro settore corrisponda ad una superficie massima pari al 5 per cento del settore merceologico già autorizzato, con conseguente riduzione, in pari misura, della superficie di vendita dello stesso. Nel caso di grandi strutture di vendita il rilascio di detta autorizzazione è sempre subordinato al preventivo parere della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 37. Fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 59, la trasformazione del settore merceologico o l'ampliamento dello stesso, sono soggetti ad autorizzazione, ma non agli indici di cui ai punti 10 e 11 del Documento Programmatico di cui all'articolo 11 della Legge, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma, secondo e terzo periodo.

3. Gli esercizi di vicinato già in attività, per un solo settore, possono integrare la vendita con l'altro settore mediante l'adeguamento dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature e comunque ai sensi del Regolamento Comunale igienico-sanitario oltre all'iscrizione nel R.E.C. o attestazione per l'attività alimentare dei soggetti interessati nei limiti massimi previsti nel precedente articolo 26 in tutte le zone del territorio fatti salvi i limiti previsti per il Centro Storico.

4. L'attività di vendita disciplinata dal presente Collegato, può essere esercitata con riferimento ai settori alimentare, non alimentare o ad entrambi.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 59, e del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla Legge, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.

6. (Abrogato)

7. Non costituisce superficie di vendita l'area scoperta destinata all'esposizione delle categorie dei seguenti prodotti.

a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico ed elettronico, colori e vernici, carte da parati;

c) ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da ardere;

d) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per il riscaldamento ed idrosanitari;

e) veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed aeromobili;

f) combustibili, materiali e prefabbricati per l'edilizia;

fbis) mobili ed articoli per l'arredamento.

8. Il titolo autorizzatorio, rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico, costituisce l'atto finale dopo che lo stesso Responsabile, tenuto conto delle autocertificazioni previste nelle modulistiche, ha acquisito tutte le prove e le ulteriori certificazioni, che costituiscono atti propedeutici nel periodo istruttorio indicato nei successivi articoli 32, e 35. Tenuto conto che non sempre l'autorizzazione consente l'inizio dell'attività, come nei casi in cui l'immobile in cui andrà ad insediarsi è da edificare, da ultimarne la realizzazione ecc... , è fatta salva la presentazione delle ulteriori certificazioni previste prima dell'inizio della medesima, quali l'agibilità, l'autorizzazione igienico-sanitaria prevista dalla legge 283/62 e successive e dal D.P.R. 327/80, ecc... In tal caso lo Sportello Unico trasmette con la P.E.C. al soggetto interessato il rilascio dell'Autorizzazione, il numero e la data del rilascio senza che la stessa autorizzazione venga consegnata. Nella trasmissione devono essere indicate analiticamente le richieste di certificazioni e/o atti ancora assenti, necessarie per l'inizio dell'attività. I termini previsti per l'inizio dell'attività di ogni tipologia decorrono dalla data della notifica della trasmissione di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroghe. La domanda di trasferimento dell'esercizio presentata, da chi abbia sospeso l'attività, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 27, comma 2, lettera e), ovvero 28, commi 6 e 7 della Legge, interrompe il decorso della sospensione stessa ai fini dell'applicazione della decadenza.

9. Tutte le Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività oltre alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, accompagnate da autocertificazioni, sono accolte di diritto. Tuttavia il controllo da parte dello Sportello Unico oltre i 60 giorni per motivi legati all'ambiente, alla sicurezza, al paesaggio ecc non ha né può avere limiti temporali.

10. La trasformazione di un singolo esercizio rientrante nella tipologia di grande struttura di vendita in un singolo esercizio di media struttura di vendita a seguito di riduzione della superficie, è soggetta ad autorizzazione, ma non agli indici di cui al punto 10 del Documento e non comporta, in più o in meno, della disponibilità degli indici di cui ai punti 10 e 11 Documento stesso.

Articolo 30

Esercizi di vicinato. Comunicazione.

1. L'apertura , l'ampliamento fino a 250 mq il trasferimento di sede, nonché la cessazione dell'attività, sono soggetti ad una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività allo Sportello Unico e non oltre 180 giorni dalla data di comunicazione fermo restando il rispetto dei criteri di dotazione dei parcheggi previsti per tale tipologia dentro e fuori del Centro Storico dalle Norme Tecniche di Attuazione inserite nel presente SUSSIDIARIO come Collegato n° 5.

2. Per quanto concerne il Centro Storico, fatto salvo il contingente di superficie legato allo standard dei parcheggi di cui alla tavola n. 4 del precedente articolo 22, gli ampliamenti e le aperture anche in occasione di trasferimento non potranno, anche dopo che sarà ripristinato lo Standard, superare il limite massimo di 150 mq. Al momento sono possibili solo i trasferimenti all'interno del Centro Storico. E' comunque vietata nel Centro Storico l'apertura di medie e grandi strutture di vendita comunque ottenute salve le gallerie d'arte e le biblioteche e le rivendite esclusive di libri.

3. La Segnalazione Certificata d'Inizio Attività deve essere inoltrata tramite la P.E.C. su apposita modulistica definita COM 1 approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Decreto e pubblicata con i dovuti aggiornamenti sul sito www.comunedicave.rm.it

4. Nella Segnalazione Certificata il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2019, n. 59 che si riporta integralmente in fine al presente articolo.

b) di avere rispettato i regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, e le norme del SUSSIDIARIO. il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

c) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.

5. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati. ***(cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e***

vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.)

D. Lgs. 26 marzo 2019, n. 59

Articolo 71

Requisiti di accesso all'attività.

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'*articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.*

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 7, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 8 e 10 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.

Articolo 31

Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali ed il recupero delle piccole e medie imprese

1. Al fine di incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti tipici ed a tutela del consumatore, la Regione promuove la valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali mediante il riconoscimento di "esercizio di qualità" e l'autorizzazione all'uso di un logo di qualità nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale.

2. A tal fine la Direzione regionale per lo sviluppo economico definisce le caratteristiche di "esercizio di qualità" e del relativo logo regionale, i requisiti minimi, l'elencazione dei prodotti da porre in vendita, i contenuti del disciplinare volontario per ottenere il riconoscimento di "esercizio di qualità" e l'autorizzazione all'uso del logo di qualità, le modalità d'uso di esso, i casi di revoca, le modalità di presentazione e di istruttoria delle domande ed individua, altresì, le disponibilità del bilancio regionale utilizzabili.

3. Possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento di "esercizio di qualità" e l'autorizzazione all'uso del logo di qualità le piccole e medie imprese commerciali operanti in qualsiasi ambito territoriale che si associno, anche di fatto, sulla base di un disciplinare volontario sottoscritto da almeno il 5% delle piccole e/o medie imprese commerciali esistenti nei Comuni con popolazione residente inferiore ai

3.000 abitanti e da almeno 10 piccole e/o medie imprese commerciali nei restanti Comuni.

4. Le suddette forme associative possono essere costituite anche tra piccole e medie imprese commerciali operanti in Comuni diversi, purché le imprese associate siano almeno 10.

5. Si considerano comunque associate fra loro le piccole e medie imprese commerciali iscritte ad una medesima associazione di categoria che sottoscrivano il disciplinare volontario, fermi restando il numero minimo ed il possesso delle caratteristiche e dei requisiti minimi richiesti dal presente Documento.

Articolo 32

Limite massimo di superficie autorizzabile per le medie strutture di vendita.

1. A seguito della Pubblicazione del Documento Programmatico di cui all'articolo 11 della Legge, e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute nel punto 12, comma a) il contingente di superficie autorizzabile per l'apertura e l'ampliamento è quello massimo previsto in ogni singola zona delle N.T.A. di P.R.G. di cui al collegato n° 5 con il minimo di mq. 251 ed un massimo di mq. 2.500 di superficie di vendita riferito ad ogni singolo esercizio.

2. Ferme restando le disposizioni ed i limiti di cui al presente e degli altri Collegati, nonché il rispetto delle localizzazioni previste dalle NTA di PRG, non può essere negata, nell'ambito del territorio del comune di Cave, l'autorizzazione al trasferimento di sede, all'apertura mediante concentrazione e all'ampliamento mediante accorpamento della superficie di vendita fino a 2.500 mq., qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) la superficie di vendita sia uguale alla somma delle superfici di originarie di vendita degli esercizi, in caso di concentrazione od accorpamento;

b) superficie di vendita sia uguale o inferiore alla superficie originaria in caso di trasferimento.

c) il numero degli addetti impiegati nell'esercizio da attivare non sia inferiore al numero di quelli complessivamente impiegati negli esercizi originari e sia garantito il reimpiego del personale preesistente attraverso opportuna autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445;

d) siano revocati i titoli autorizzatori relativi agli esercizi originari o della struttura trasferita.

3. L'autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita, in insediamenti realizzati tramite demolizione e ricostruzione di immobili in aree con destinazione urbanistica conforme, non è assoggettata agli indici del documento programmatico e rimane vincolata agli immobili per i quali è stata rilasciata e non può essere trasferita;

Articolo 33

Limite massimo di superficie autorizzabile per le Grandi Strutture di vendita.

1. A seguito della Pubblicazione del Documento Programmatico di cui all'articolo 11 della Legge, e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute nel punto 12, comma a) il contingente di superficie autorizzabile per l'apertura e l'ampliamento è quello massimo previsto in ogni singola zona delle N.T.A. di P.R.G. di cui al collegato n° 5 con il minimo di mq. 2501. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 28, comma 4.

Articolo 34

Analisi per la definizione dell'assetto della rete distributiva

1. Considerazioni:

A seguito della pubblicazione del Documento Programmatico di cui all'articolo 11 della Legge sulla base della pianificazione urbanistica, si è reso necessario, anche in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 4, della Legge, stimare l'offerta dei beni e servizi nei confronti della domanda potenziale ed esaminare ed analizzare il comportamento dei consumatori, nonché dei flussi di domanda da località minori, per determinare le aree di attrazione commerciale.

Tenuto conto che il Comune di Cave è sprovvisto di dati puntuali su tale fattispecie e che l'estrapolazione di risultanze da documentazioni o pubblicazioni, ufficiali o meno, non avrebbe fornito una panoramica attendibile, anche in considerazione del fatto che con l'entrata in vigore della legge 675/96 (legge sulla privacy – oggi D. Lgs. 196/2003) i dati non sono quasi più disponibili o risultano non corrispondenti alla realtà, è stato ritenuto che un'analisi geografica dello stato di fatto avrebbe fotografato una realtà anche sotto il profilo urbanistico di una città che, nonostante l'assenza di un vero e proprio assetto commerciale, continua a crescere demograficamente.

E' imminente infatti il raggiungimento ed il sorpasso dei diecimila abitanti per cui il fatto collocherà automaticamente il Comune di Cave nel livello massimo sotto il profilo commerciale.

E nonostante ciò, e vista la realtà commerciale e turistico-Commerciale del Comune contermini di Valmontone, peraltro in continua espansione, il Comune di Cave resta inerte e lo sarà anche in futuro se non adeguerà i propri strumenti urbanistici fondendoli e amalgamandoli con le norme commerciali.

Ed invero non si pone nemmeno in discussione il fatto che prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 114/98 l'incremento delle superfici delle medie e grandi strutture di vendita, era fondamentalmente legato alla popolazione residente. Sotto i diecimila abitanti o sopra i diecimila.

Oggi non è più così!

La velocità con la quale ogni Amministrazione recepisce le norme sovraordinate, determina la deroga agli indici restrittivi regionali.

Il Comune di Cave si trova oggi ad affrontare ambedue gli eventi. Vale a dire la collocazione nei Comuni con oltre 10.000 abitanti e la competizione con i Comuni contermini.

L'assenza di una vera pianificazione urbanistico-commerciale provocherebbe infatti l'emarginazione commerciale da un lato, e la migrazione verso realtà commerciali moderne insediatesi nei Comuni contermini.

Ed è questo appunto il fatto!

Mentre nei tempi passati ci si chiedeva se l'insediamento di "supermercati" come venivano allora definiti, poteva o meno portare nocimento al commercio locale, oggi il problema consiste nel fatto che se l'insediamento non avviene nel Comune di Cave, avverrà sicuramente nei Comuni contermini.

Tanto per fare un esempio, nel Comune di Ferentino infatti, non è stato permesso l'insediamento di una media struttura di vendita che invece è andata a posizionarsi in un Comune contermini e quasi a confine con lo stesso Comune di Ferentino.

Il risultato è stato peggiore anche sotto l'aspetto della concorrenza locale perché i consumatori non si sono chiesti in quale Comune fosse insediata la struttura, ma hanno giudicato in base alla vicinanza, alla viabilità ecc....

Dunque il problema non è solo la valutazione insediativa del commercio al dettaglio, ma anche di quello in qualunque forma svolto, compreso quindi quello che si esercita in strutture che determinano la migrazione dei giovani verso le grandi città come ad esempio le discoteche.

Ma questa politica non viaggia sullo stesso binario delle altre realtà minori insediatesi ad esempio nei Centri Storici.

Esse non solo devono sopravvivere, ma hanno bisogno di incentivi concreti per evitare l'ulteriore degrado del tessuto urbano già in atto nel centro Storico e nelle immediate adiacenze.

2. Valutazioni di esecuzione:

Attraverso esperienze maturate nel campo, l'unico modo per ottenere una pianificazione commerciale sensata consiste nell'intervenire sugli strumenti urbanistici nel modo che segue.

Delocalizzare il più possibile le medie e grandi strutture di vendita compatibilmente con le possibilità offerte dal PRG.

Offrire la possibilità ai negozi del Centro Storico di ampliarsi, snellendo le procedure dei mutamenti di destinazione d'uso dei locali e degli appartamenti per dar modo all'insediamento di artigiani, professionisti, al terziario oltre che al commercio al dettaglio.

Le ristrutturazioni ed i mutamenti di destinazione d'uso, saranno infatti consentiti senza alcun versamento di oneri concessori, rispettando solo i requisiti ambientali, sanitari e di arredo urbano e solo qualora siano oggetto di attenzione da parte di

interessati per evitare una levitazione del prezzo degli affitti o delle vendite degli immobili.

Snellimento della circolazione attraverso una mirata politica di mobilità.

Istituzione della monetizzazione per i parcheggi nei Centri Storici e zone adiacenti con conseguenziale protezione della partita di bilancio di riferimento.

Agevolare gli imprenditori che hanno intenzione di investire nel territorio con operazioni di Project o Partner Financing, mirati all'ottenimento di fondi per la costruzione di parcheggi nel e a ridosso del Centro Storico.

Nell'eventualità di aperture di Centri Commerciali, riservare prioritariamente il 30% previsto per gli esercizi di vicinato agli imprenditori ed ai Residenti nel Comune di Cave.

Creare almeno un Centro Commerciale Naturale nel Centro Storico agevolando al massimo gli imprenditori delle vie interessate, fino al blocco del traffico anche parziale e consentendo l'esposizione delle merci, ancorché il posizionamento dei tavoli dei bar e ristoranti, direttamente lungo la strada all'uopo abbellita di concerto con il Comune consentendo la gratuità nell'occupazione del suolo pubblico durante la fase di prima applicazione.

E' un fatto l'obbligatorietà del passaggio veicolare obbligatorio verso Palestrina – Roma e verso Genazzano – Olevano ecc... e Rocca di Cave.

Al momento il traffico è frettoloso ed è completamente assente l'interesse degli automobilisti di transito alle offerte commerciali del Comune di Cave concretizzando un peggioramento della mobilità locale.

Occorre semplicemente destare l'interesse degli automobilisti di passaggio ed attirare con aree destinate a parcheggio a supporto delle iniziative commerciali l'interesse esterno del consumatore e del turista.

Concretizzare anche a lungo termine l'allargamento e la costruzione di ulteriori arterie magari di collegamento diretto con gli svincoli autostradali per evitare il futuro emarginamento territoriale.

Stimolare e rendere il territorio appetibile agli investimenti attraverso la snellezza e velocità amministrativa rendendo funzionante lo S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive)

Utilizzare ogni forma rapida consentita per adeguamenti del PRG, compresi gli accordi di Programma e recependo indirizzi e direttive sovraordinate senza che ciò costituisca variante.

CONCLUSIONI

Di fatto con le seguenti risultanze e valutazioni viene ad essere completato anche l'aspetto connesso allo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 15 della L.R. 33/99 confermando la possibilità di utilizzazione degli indici commerciali in modo graduale evitando l'improvvisa liberalizzazione. Ciò dovrà avvenire in un contesto legato alla novella istituzione dello *jure privatorum* che consente anche alla Pubblica Amministrazione, larghi margini di movimento privo dei vetusti legacci normativi. Nulla toglie che nello sviluppo sostenibile del territorio possano rientrare, previa previsione degli strumenti urbanistici, anche i nuovi mercati, nonché l'ampliamento e/o spostamento di quelli esistenti.

TAVOLA N° 6

CAVE E I COMUNI CONTERMINI

Popolazione residente nel Comune di Cave ed in quelli dei Comuni limitrofi alla data del 31/12/2001	
Comune	Residenti
Cave	9.556
Genazzano	5.407
Palestrina	18.200
Valmontone	12.707
Rocca di Cave	365
Castel San Pietro Romano	753
TOTALE	46.988

Articolo 35

Medie strutture di vendita: Autorizzazione

1. L'apertura, l'ampliamento della superficie, la diminuzione di superficie di una grande struttura in quantità tale da far rientrare la risultanza tra le definizioni di media struttura di vendita, i trasferimenti di sede in altro immobile o parte di esso o da altro Comune anche mediante concentrazione o accorpamento di esercizi per una superficie di oltre 250 mq fino a 2.500 mq all'interno delle norme e dei limiti previsti dal presente SUSSIDIARIO e dai collegati, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico di cui al precedente articolo 25, su domanda del soggetto interessato su modulistica COM 2.

2. La domanda, da inviare con la P.E.C.. allo Sportello Unico, va effettuata su modulistica appositamente istituita come COM 2 debitamente aggiornata a disposizione sul sito www.comunedicave.rm.it ed elaborata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie Locali, approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Decreto.

3. Per attività integrative si intendono tutte quelle attività il cui esercizio non è soggetto all'autorizzazione prevista dal Decreto e la cui area di vendita o di esercizio pur non costituendo superficie di vendita ai fini della determinazione della superficie globale del centro commerciale va presa in considerazione ai fini della dotazione dei parcheggi nella misura indicata nel collegato n° 5. Sono considerate attività integrative i Bar, Ristoranti, Banche, Farmacie, barbieri, sale da gioco ecc...

4. L'apertura all'interno dei centri commerciali delle attività di somministrazione e di ristorazione della tipologia unica indicata nel Regolamento di cui al collegato n. 3 , non è soggetta al rispetto del parametro numerico. Tali autorizzazioni, in quanto funzionali al Centro Commerciale, sono vincolate all'immobile e non possono essere trasferite di sede.

5. Nella domanda il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2019, n. 59.

b) Il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. In caso di centro commerciale deve essere indicata la superficie di ciascuno degli esercizi previsti ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative, se previste;

c) La sussistenza delle condizioni di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in conformità alle previsioni del documento programmatico di cui all'articolo 11, ovvero delle condizioni di cui al successivo comma 12.

d) L'indirizzo a cui desidera ricevere le comunicazioni.

6. Alla domanda devono essere allegate:

a) Una planimetria in scala adeguata dell'esercizio commerciale, nella quale siano evidenziate le superfici di vendita e non; in caso di Centro Commerciale, deve essere indicata la superficie di ciascuno degli esercizi di vendita al dettaglio previsti all'interno del centro ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative, se contemplate. Qualora si tratti di domanda di ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale esistente il richiedente deve precisare, oltre all'entità complessiva di tale ampliamento, anche gli esercizi che ne risultano interessati, indicandone la superficie di vendita attuale.

- b)** Una planimetria in scala 1:500 dell'area della struttura nella quale sia individuata l'area dei parcheggi compresa quella riservata ai portatori di handicap e quella per la sosta di relazione, per la movimentazione delle merci e per la viabilità interna, il verde, compresa la localizzazione di alberature ad alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 60 mq di parcheggio esterno, il raccordo tra parcheggio e viabilità.
- c)** Una planimetria in scala 1:2.000 dell'area nella quale siano evidenziate le principali direttrici di comunicazione viaria, i trasporti pubblici, una relazione relativa all'impatto dell'esercizio sulla viabilità della zona ed una relazione tecnico-commerciale contenente i dati che consentano al comune di effettuare una completa valutazione della struttura commerciale nel caso di esercizio con superficie di vendita superiore a mq. 1.000 anche nel caso in cui tale superficie venga raggiunta attraverso l'ampliamento.
- d)** Eventuali istanze di correlazione corredate delle copie delle domande tese all'ottenimento della concessione edilizia.

7. Il Funzionario responsabile dello Sportello Unico può richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria indispensabile per la valutazione dell'iniziativa commerciale proposta. Le planimetrie, munite di apposita tabella riportante rispettivamente tutti i dati metrici della struttura commerciale e dell'area di pertinenza, debbono essere redatte da tecnico iscritto ad albo professionale; le relazioni debbono essere sottoscritte.

8. Qualora il Funzionario responsabile dello Sportello Unico accerti la carenza di documentazione e di vizi, comunica i motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10 Bis della legge n° 241/90 rispettandone il disposto.

9. Le domande di autorizzazioni per aperture, trasferimenti, concentrazioni o accorpamenti, su zone non localizzate dal collegato n° 5 determinano *ipso facto* la chiusura dell'istruttoria con immediata comunicazione dell'inammissibilità.

10. L'istruttoria deve comunque concludersi entro il termine di 40 giorni con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.

11. L'inizio dell'attività di una media struttura di vendita, deve avvenire entro e non oltre dodici mesi a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione, salvo il caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e dell'autorizzazione alla vendita, che deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi i quali l'autorizzazione decade, salvi i casi di proroga di cui al successivo articolo 52 le cui istanze devono essere presentate almeno 90 giorni prima della scadenza di cui al presente comma.

12. Il Responsabile dello Sportello Unico provvede a soddisfare le norme sulla trasparenza e sulla partecipazione di cui al collegato n° 16.

13. Qualora nei termini stabiliti nel precedente comma 11, la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Responsabile dello Sportello Unico dichiara la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le dimensioni minime di 151 mq. di superficie di vendita. Nel caso in cui la riduzione comporti una realizzazione inferiore a 251 mq. di superficie di vendita, l'autorizzazione è revocata.

14. L'attività commerciale di cui al presente articolo, deve essere esercitata in conformità all'autorizzazione pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

15. Il titolare dell'autorizzazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, deve presentare presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della provincia di Roma copia del **modello COM 2** corredato degli estremi dell'autorizzazione o **COM 3** per le comunicazioni.

Articolo 36

Grandi strutture di vendita: Autorizzazione.

1. L'apertura, l'ampliamento della superficie, i trasferimenti di sede in altro immobile o parte di esso o da altro Comune anche mediante concentrazione o accorpamento di esercizi per una superficie di oltre 2.500 mq. e all'interno delle norme e dei limiti previsti dal presente SUSSIDIARIO e dai collegati, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico di cui al precedente articolo 25, su domanda del soggetto interessato previo esame della conferenza di servizi ai sensi del successivo articolo 37 ed è subordinata al parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione nell'ambito della conferenza stessa che garantirà, all'interno dell'ambito territoriale della Provincia di Roma, il riequilibrio della rete distributiva. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 28, comma 4.

2. Il soggetto interessato deve inviare contemporaneamente al Comune, alla Provincia di Roma ed alla Regione Lazio, copia della domanda.

3. La domanda, va effettuata su modulistica appositamente istituita definita COM 2 messa a disposizione, debitamente aggiornata, sul sito www.comunedicave.rm.it ed elaborata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie Locali, approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Decreto. Per attività integrative si intendono tutte quelle attività il cui esercizio non è soggetto all'autorizzazione prevista dal Decreto e la cui area di vendita o di esercizio pur non costituendo superficie di vendita ai fini della determinazione della superficie globale del centro commerciale va presa in considerazione ai fini della dotazione dei parcheggi nella misura indicata nel collegato n° 5. Sono considerate integrative i Bar, Ristoranti, Banche, Farmacie, barbieri, sale da gioco ecc...

4. L'apertura all'interno dei Centri Commerciali dell'attività di somministrazione e di ristorazione della tipologia unica indicata nel Regolamento di cui al collegato n. 3, non è soggetta al rispetto del parametro numerico. Tali autorizzazioni, in quanto funzionali al Centro Commerciale, sono vincolate all'immobile e non possono essere trasferite di sede.

5. Nella domanda il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2019, n. 59; Il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. In caso di centro commerciale deve essere indicata la superficie di ciascuno degli esercizi previsti ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative, se previste;

b) La sussistenza delle condizioni di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in conformità alle previsioni del documento programmatico di cui all'articolo 11, ovvero delle condizioni di cui al successivo comma 11;

c) L'indirizzo a cui desidera ricevere le comunicazioni.

6. Alla domanda devono essere allegate:

a) Una planimetria in scala 1:200 dell'esercizio commerciale, nella quale siano evidenziate le superfici di vendita e non; in caso di Centro Commerciale, devono essere indicate la superficie di ciascuno degli esercizi di vendita al dettaglio previsti all'interno del centro ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative, se contemplate. Qualora si tratti di domanda di ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale esistente il richiedente deve precisare, oltre all'entità complessiva di tale ampliamento, anche gli esercizi che ne risultano interessati, indicandone la superficie di vendita attuale.

b) Una planimetria in scala 1:500 dell'area della struttura nella quale sia individuata l'area dei parcheggi compresa quella riservata ai portatori di handicap e quella per la sosta di relazione, per la movimentazione delle merci e per la viabilità interna, il verde, compresa la localizzazione di alberature ad alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 60 mq di parcheggio esterno, il raccordo tra parcheggio e viabilità.

c) Una planimetria in scala 1:2.000 dell'area nella quale siano evidenziate le principali direttrici di comunicazione viaria, i trasporti pubblici, e una relazione relativa all'impatto dell'esercizio sulla viabilità della zona attraverso la determinazione del flusso veicolare di picco con metodo di calcolo basato su simulazioni dei prevedibili flussi generati o attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le

densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte, quali innesti e svincoli a raso, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti. Le simulazioni devono essere basate su dati recenti, rilevati in strutture esistenti utilizzabili per analogia.

d) Una relazione tecnico-commerciale contenente i dati che consentano una completa valutazione della struttura commerciale ed in particolare permettano la verifica del rispetto della disciplina di insediamento delle attività commerciali di cui alla presente legge, nonché il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.

e) Eventuali istanze di correlazione corredate delle copie delle domande tese all'ottenimento della concessione edilizia.

7. Il Responsabile dello Sportello Unico di cui al precedente articolo 25 può richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria, indispensabile per la valutazione dell'iniziativa commerciale proposta, e qualora accerti la carenza di documentazione e di vizi, comunica i motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10 Bis della legge n° 241/90 rispettandone il disposto. Le planimetrie, munite di apposita tabella riportante rispettivamente tutti i dati metrici della struttura commerciale e dell'area di pertinenza, debbono essere redatte da tecnico iscritto ad albo professionale; le relazioni debbono essere sottoscritte. Le eventuali documentazioni acquisite ad integrazione, o la comunicazione della mancata integrazione, devono essere trasmesse con la P.E.C. alla Provincia di Roma ed alla Regione.

8. Le domande di autorizzazioni per aperture, trasferimenti, concentrazioni o accorpamenti, su zone non localizzate dal collegato n° 5 determinano *ipso facto* la chiusura dell'istruttoria con immediata comunicazione dell'inammissibilità.

9. Il Responsabile dello Sportello Unico di cui al precedente articolo 25, nell'ambito della competente struttura comunale, provvede all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione dell'iniziativa proposta da parte della conferenza di servizi di cui all'articolo 29.

10 L'istruttoria deve concludersi in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

11. L'apertura di una grande struttura di vendita, in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e dell'autorizzazione alla vendita, deve avvenire entro quarantotto mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro dodici mesi dall'ultimazione di tutti i lavori di costruzione, decorsi i quali l'autorizzazione decade, salvi i casi di proroga di cui al successivo articolo 52.

12. In tutti gli altri casi l'apertura di una grande struttura di vendita deve avvenire entro trentasei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi i quali, l'autorizzazione decade, salvi i casi di proroga di cui al successivo articolo 52.

13. Ferme restando le disposizioni ed i limiti di cui al presente regolamento e dei collegati, non può essere negata, l'autorizzazione al trasferimento di sede, e all'ampliamento a seguito di accorpamento di uno o più esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della l. 426/1971, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) la superficie di vendita sia uguale alla somma delle superfici originarie di vendita degli esercizi, in caso di accorpamento;

b) la nuova superficie di vendita sia uguale o inferiore alla superficie originaria in caso di trasferimento.

c) il numero degli addetti impiegati nell'esercizio da attivare non sia inferiore al numero di quelli complessivamente impiegati negli esercizi originari e sia garantito il reimpiego del personale preesistente attraverso opportuna autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445;

d) siano revocati i titoli autorizzatori relativi agli esercizi originari o della struttura trasferita.

14. Il Responsabile dello Sportello Unico provvede a redigere una relazione ai sensi della deliberazione di Giunta 27/12/2000, n° 2618. Inviare nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, al soggetto od ai soggetti richiedenti, ai sensi della legge n. 241/90, opportuna nota con l'indicazione dell'Ufficio competente dove sono depositati gli atti, l'orario ed i giorni di apertura al pubblico, il nome e cognome del responsabile del procedimento, il giorno di inizio e di chiusura dell'istruttoria comunale, eventuale documentazione integrativa.

15. Qualora nei termini stabiliti nei precedenti commi 11 e 12, la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Responsabile dello Sportello Unico previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia di commercio, dichiara la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le superfici minime di vendita di 2501 mq. Nel caso in cui la riduzione comporti una realizzazione inferiore a 2501 mq. di superficie di vendita, l'autorizzazione è revocata. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 28, comma 4.

16. L'attività commerciale di cui al presente articolo, deve essere esercitata in conformità all'autorizzazione pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

17. Il titolare dell'autorizzazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, deve presentare presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della provincia di Roma

copia del **modello COM 2** corredato degli estremi dell'autorizzazione o **COM 3** per le comunicazioni.

Articolo 37

Conferenza di servizi.

1. Il Responsabile dello Sportello Unico di cui al precedente articolo 25, trasmette, con la P.E.C. una lettera firmata anche dal Sindaco e dall'Assessore alle attività produttive, entro 60 giorni dalla chiusura dell'Istruttoria, e comunque entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della domanda, la documentazione necessaria, completa della relazione invocata dalla deliberazione di Giunta Regionale 2618/2000, alla Regione Lazio, Dipartimento Sviluppo Economico, al Presidente della Giunta Provinciale ed al soggetto interessato ed il Sindaco, o l'Assessore alle attività produttive munito di opportuna delega sindacale, contestualmente richiede con la P.E.C. una preventiva intesa con l'Assessore regionale alle Attività Produttive competente per materia ed al Presidente della Provincia di Roma, o all'Assessore provinciale competente per materia da lui delegato.

2. La formalizzazione dell'intesa, avvenuta previa sottoscrizione dell'Assessore regionale alle attività produttive e dell'Organo della Provincia di Roma di cui al comma 1, conclude la fase istruttoria preparatoria della Conferenza Servizi entro il termine di settanta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda e da tale data decorrono i termini per l'indizione di essa.

3. Il Sindaco del Comune di Cave o l'Assessore alle attività produttive munito di delega sindacale, indice presso gli Uffici dell'Assessorato alle attività produttive della Regione Lazio, la Conferenza di servizio di cui all'articolo 29 della Legge, entro il termine di 60 giorni dalla data della firma della preventiva intesa, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo.

4. La comunicazione dell'indizione della Conferenza nella quale sono citati gli estremi dell'atto della preventiva intesa, è trasmessa con la P.E.C. all'Assessore regionale per le Politiche delle attività produttive competente per materia, al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale competente per materia da lui delegato. Alla riunione della preventiva intesa ed a quelle della Conferenza partecipa il Responsabile dello Sportello Unico di cui al precedente articolo 25 e due tecnici nominati e segnalati dal Sindaco uno dei quali funge da segretario. Il voto del Comune è espresso dal solo Responsabile dello Sportello Unico.

5. A titolo consultivo sono invitati, con le medesime modalità, i rappresentanti di tutti i comuni confinanti con il territorio del Comune di Cave, nonché i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello provinciale.

6. Gli atti di legittimazione a partecipare alla Conferenza devono essere prodotti anche dai partecipanti a titolo consultivo. Per le Associazioni occorre l'atto Costitutivo ed il relativo Statuto.

7. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 della Legge, il bacino di utenza è limitato alla Provincia di Roma pertanto non necessita il parere pur non vincolante delle Regioni confinanti.

8. Le convocazioni delle riunioni della Conferenza di servizi **avvengono con la P.E.C.** da inviare a tutti i soggetti interessati e invitati all'indizione compreso il richiedente, almeno 8 giorni prima della data della convocazione stessa; ai medesimi soggetti vanno trasmesse le risultanze attraverso i verbali delle riunioni. Le convocazioni devono contenere:

- a) la data della convocazione;
- b) il luogo della convocazione;
- c) l'orario della convocazione.

9. I lavori della conferenza di servizio si svolgono secondo le modalità indicate nella deliberazione di Giunta Regionale n° 2618/2000 e si concludono entro 120 giorni a decorrere dalla data di indizione. Trascorso il suddetto termine senza che venga comunicato il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

10. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei tre componenti entro 90 giorni dalla convocazione.

TITOLO III

Capo IV

Sanzioni

Articolo 38

Sanzioni e revoca.

- 1.** Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5,7,9,16,17,18 e 19 del Decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.494,00.
- 2.** In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 3.** Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11,14,15 e 26, comma 5 del Decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.099,00.
- 4.** L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
 - a)** non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b)** sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c)** non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 59.
 - d)** nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
- 5.** Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
 - a)** sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - b)** non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n, 59.
 - c)** nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
- 6.** In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. Per le violazioni delle disposizioni emanate in materia di vendite di liquidazione di fine stagione e promozionali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, del Decreto.

8. Per le sanzioni riferite alle vendite sottocosto, vedere il collegato n° 6.

9. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del comune di Cave. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 39

Proventi al Sindaco

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 7 e articolo 29, comma 5 del Decreto, nel verbale redatto dalla Polizia Municipale o nelle determinazioni del Sindaco, qualora vengano inoltrati scritti difensivi e/o la richiesta di essere sentiti, oltre al n° di C/C postale già adottato, per tutti i proventi applicati in misura ridotta va indicata la seguente causale: "Proventi al Sindaco".

TITOLO IV

Vendite Straordinarie e particolari

Capo I

Vendite Straordinarie

Articolo 40

Disposizioni preliminari.

- 1.** Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e tutte le altre vendite che, con sinonimi comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia ovvero con vendite abbinate ad omaggi dello stesso articolo o di articoli diversi, vengono offerte dal dettagliante a condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti.
- 2.** In tutte le forme di vendita straordinaria sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili, e le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale, e del prezzo risultante scontato, ribassato o finale.
- 3.** Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni.
- 4.** Per le vendite sottocosto riferirsi al collegato n° 4.

Articolo 41

Vendite di liquidazione.

- 1.** Le vendite di liquidazione effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, possono essere svolte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore alle sei settimane, in seguito a:
 - a) cessazione di attività commerciale;
 - b) cessione dell'azienda o suo trasferimento in altri locali o scadenza di affitto di azienda per contratti ultraquinquennali;
 - c) Trasformazione manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature, che comportino la sospensione totale dell'attività per un periodo minimo di 15 giorni continuativi.
- 2.** E' vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono l'inizio delle vendite di fine stagione.
- 3.** Non meno di 20 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, l'esercente deve darne comunicazione al comune, precisando, oltre all'ubicazione

dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita, alle date di inizio e cessazione di essa, anche una o più delle seguenti motivazioni:

a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la scadenza del contratto di affitto di azienda comprovante la stessa scadenza;

b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;

c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;

d) per la trasformazione, manutenzione e/o il rinnovo delle attrezzature: di aver effettuato denuncia di inizio dei lavori o ottenuto concessione od autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di procedere al rinnovo di almeno il 50 per cento degli arredi.

4. Nel periodo di effettuazione delle vendite di liquidazione è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre nel locale di vendita o magazzini adiacenti, merci ulteriori anche in conto vendita.

5. Al termine della vendita di liquidazione, per la trasformazione, la manutenzione e/o il rinnovo dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.

6. Per le vendite sottocosto riferirsi al collegato n° 4.

Articolo 42

Vendite di fine stagione.

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate, in tutto il territorio della Regione, per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo. Nell'ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione, specificando la stessa nella comunicazione di cui al successivo comma 3."

2. Durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso l'esercizio ed i magazzini dell'esercizio medesimo.

3. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al comune, inviata almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita, contenente:

a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata, la data di inizio e quella di cessazione e l'indicazione dei magazzini;

b) la percentuale degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;

c) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

4. Per le vendite sottocosto riferirsi al collegato n° 4.

Articolo 43

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono essere comunicate al Responsabile di cui al precedente articolo 25 non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell'intero arco dell'anno.

2. Limitatamente alle merci del settore dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nelle sei settimane precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione."

3. Per le vendite sottocosto riferirsi al collegato n° 4.

TITOLO IV

Capo II

Vendite particolari

Articolo 44

Vendita di prodotti artigianali

1. La vendita di prodotti di propria produzione può essere esercitata su area pubblica o su area privata esclusivamente per tali prodotti. L'artigiano può utilizzare l'autorizzazione anche solo per la mostra dei propri prodotti finalizzata alla fornitura al committente dei prodotti medesimi connessa all'esecuzione della fornitura o alla prestazione del servizio.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata solo agli artigiani iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 Agosto 1985, n. 443 ed a condizione che il luogo di produzione sia ubicato sul territorio della Regione Lazio.

Articolo 45

Vendita di prodotti ottenuti per coltura o allevamento dal proprio fondo.

1. La vendita di prodotti agricoli ottenuti per coltura o allevamento dal proprio fondo può essere esercitata su area pubblica o su area privata esclusivamente per tali prodotti sull'intero nazionale previo invio attraverso la P.E.C. della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del vigente articolo 19 della legge n° 241/90 e può essere iniziata contestualmente all'invio.
2. Il produttore diretto deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Certificazione di possesso del fondo per proprietà o conduzione o enfiteusi.
 - b) Il fondo deve essere ubicato all'interno del territorio Nazionale.
 - c) Elenco e qualità dei prodotti ottenuti per coltura o allevamento dal proprio fondo e loro presumibile quantità e i periodi di raccolta o di macellazione.
 - d) Elenco dei capi allevati con destinazione di origine certificata dalla competente A.S.L.
 - e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, nella quale dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale, in caso di Dichiarazione mendace, i comuni del territorio nazionale nei quali pone in vendita i prodotti ottenuti dal medesimo fondo oltre ai relativi periodi di vendita. In questo caso le quantità prodotte dovranno essere ripartite fra i diversi comuni, posteggi e aree private e periodi in cui sono messi in vendita tali prodotti.
3. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non é richiesta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

4. Qualora la vendita sia effettuata su area pubblica, valgono le stesse norme di cui alla L.R.33/99 e succ. sia in forma itinerante, fatta eccezione per la vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago anche se in possesso di esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi, sia con posteggio.

TITOLO V

Capo I

Forme speciali di vendita al dettaglio.

Articolo 46

Spacci interni.

- 1.** La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita Segnalazione Certificata d'Inizio Attività con apposita modulistica COM 4 da inviare allo Sportello Unico attraverso la P.E.C. e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
- 2.** L'attività può essere iniziata il giorno stesso dell'invio della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività di cui al comma 1.
- 3.** Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2019, n. 59 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Articolo 47

Apparecchi automatici.

- 1.** La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione con apposita modulistica COM 5 da inviare allo Sportello Unico attraverso la P.E.C .
- 2.** L'attività può essere iniziata il giorno stesso della comunicazione di cui al precedente comma 1.
- 3.** Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 59, il settore merceologico e l'ubicazione, l'eventuale installazione dell'apparecchio automatico sulle aree pubbliche nonché l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4.** La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Articolo 48

Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione.

- 1.** La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa Segnalazione Certificata d'Inizio Attività con apposita modulistica COM 6 da inviare allo Sportello Unico attraverso la P.E.C. solo per i residenti e per le società che hanno la sede legale nel comune di Cave. L'attività può essere iniziata il giorno stesso dell'invio della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività.
- 2.** E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. é consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
- 3.** Nella Segnalazione Certificata d'Inizio Attività. di cui al comma 1, deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2019, n. 59 e il settore merceologico.
- 4.** Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti all'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2019, n. 59 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
- 5.** Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
- 6.** Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (T.U.L.P.S.)
- 7.** Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 06 Settembre 2005, n° 206 – Codice del Consumo, in materia anche di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e/o a distanza.

Articolo 49

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

- 1.** La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa Segnalazione Certificata d'Inizio Attività con modulistica COM 7 allo Sportello Unico attraverso la P.E.C. solo per i residenti e per le società che hanno la sede legale nel comune di Cave.

2. L'attività può essere iniziata il giorno stesso dal ricevimento della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 59, e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 59.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 71 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 59.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche autorizzato per la forma esclusiva in modo itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai precedenti commi 5 e 6, è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 06 Settembre 2005, n° 206 – Codice del Consumo - in materia anche di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e/o a distanza.

Articolo 50

Propaganda ai fini commerciali.

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, è considerata a tutti gli effetti una vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori per cui è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Articolo 51

Commercio Elettronico.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:

a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;

b) tutelare gli interessi dei consumatori;

c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;

e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;

f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

2. Per le azioni di cui al precedente comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

3. Considerato il contenuto dei precedenti commi, Il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, con propria circolare n° 3487/C ha fornito elementi interpretativi per l'esercizio di tale attività ai quali il Comune di Cave si adegua con le seguenti disposizioni.

a) L'attività di commercio elettronico prevista dall'articolo 21 del Decreto, è svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito WEB (e-commerce) ed è rivolta al consumatore finale nella forma di commercio interno e limitatamente alla vendita al dettaglio rientrando tale tipologia tra quelle di forme speciali di vendita effettuata "tramite altri sistemi di comunicazione" di cui all'articolo 18 del Decreto.

b) L'attività di commercio elettronico prevista dall'articolo 21 del Decreto è soggetta a previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività con modulistica COM 6 bis da inviare allo Sportello Unico attraverso la P.E.C. solo per i residenti e per le società che hanno la sede legale nel comune di Cave.

c) Nella Segnalazione Certificata d'Inizio Attività di cui alla lettera precedente deve essere dichiarato, oltre ai dati personali, la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'articolo 71 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 59, oltre al settore, se alimentare o non alimentare, se attività congiunta ad altre attività ecc...

d) In caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il legale rappresentante od altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati all'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2019, n. 59. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.

e) Il commercio all'ingrosso è escluso dalle disposizioni contenute nel presente articolo essendo il soggetto interessato a tale forma di vendita, limitato a dichiarare, al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo **71 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 59**, qualora venda prodotti appartenenti al settore alimentare.

f) L'operatore che intende vendere sia all'ingrosso che al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito stesso distinte per attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.

g) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla figura degli intermediari come gli agenti di commercio, e di affari in mediazione.

4. Per quanto concerne le vendite e la tutela del consumatore di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo **06 Settembre 2005, n° 206 – Codice del Consumo** - in materia anche di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e/o a distanza.

5. Per le vendite straordinarie, valgono le disposizioni contenute nel presente SUSSIDIARIO per tale fattispecie.

6. Le sanzioni amministrative sono quelle riportate nell'articolo 22 del Decreto.

TITOLO VI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 52

Attività di vigilanza.

1. Il Comandante della Polizia Locale stabilisce le modalità e le procedure per l'effettuazione dei controlli sui prezzi e sulle asserzioni pubblicitarie, sulla base del presente Regolamento e del Collegato n° 4, garantendo veridicità e correttezza nell'effettuazione delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, a tutela dei consumatori.

Articolo 53

Pubblicità sui prezzi.

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 2.

4. Restano salve le altre disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

5. Per le disposizioni concernenti l'applicazione dei prezzi, riferirsi al collegato n° 4.

TITOLO VII

Capo I

Disposizioni speciali

Articolo 54

Proroga.

- 1.** Il principio fondamentale del concetto di proroga del periodo previsto per l'attivazione dell'autorizzazione, consiste nel fatto che essa non può essere concessa se non viene richiesta prima della scadenza prevista.
- 2.** La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi per l'apertura delle medie strutture di vendita e di un anno per le grandi purché nella richiesta vengano indicate e documentate motivazioni non dipendenti dalla propria volontà.
- 3.** Non costituiscono motivazione sufficiente, eventuali ritardi dovuti a lavori edilizi interni od esterni ai locali o di allestimento dell'arredo interno.

Articolo 55

Modulistica

- 1.** E' istituita apposita modulistica dalla conferenza unificata Stato Regioni, ai sensi dell'art. 10 del Decreto definita **COM 1 - COM 2 - COM 3 - COM 4 - COM 5 - COM 6 - COM 6 Bis - COM 7 - COM 8 - COM 9.**
- 2.** Copia della Circolare n° 3526/C, del relativo Allegato e di ogni modello di cui al comma precedente sono riportati nell'Allegato "A" al presente Regolamento e fascicolato a parte. Un supporto elettronico -CD-ROM - contiene l'intera opera.
- 3.** Le domande, comunicazioni, Dichiarazioni Certificate d'Inizio Attività ecc.. riferite al presente collegato, inoltrate con modulistica diversa, non conforme o in assenza di quelle indicate nel comma precedente, non saranno prese in considerazione. La modulistica debitamente aggiornata alle norme successivamente introdotte è quella pubblicata sul sito www.comunedicave.rm.it.